

STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "LE ARISTOGATTE", di seguito indicata anche come "Associazione", non ha fini di lucro ed è a base democratica e partecipativa. Fino all'operatività del Registro Unico nazionale Terzo l'Associazione è associazione animalista e si prefigge di operare come organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto legislativo 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzerà l'acronimo O.N.L.U.S. nella denominazione dell'associazione e in qualsivoglia segno identificativo, distintivo e nelle comunicazioni in pubblico.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Catania in via San Nullo n. 5/M. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Catania non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Comitato Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Catania ed intende operare anche in ambito nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS/ODV" o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore".

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS/ODV" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "LE ARISTOGATTE ETS/ODV".
 2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS/ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
 3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo ONLUS o l'acronimo "ETS/ODV" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.
- ##### Art. 3 Oggetto sociale e finalità
1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale

e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori:

3.a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

3.b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3.c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3.d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

3.e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

4.1.a L'associazione è associazione animalista, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, utilizzerà l'acronimo ONLUS e/o ETS/ODV nella denominazione dell'associazione e in qualsivoglia segno identificativo, distintivo e nelle comunicazioni in pubblico.

4.2.a L'associazione, anche in adempimento dei principi fissati dall'art. 101 del TFUE, persegue il prioritario fine di provvedere alla protezione degli animali ed alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; di tutelare gli animali tutti dai pregiudizi derivati da decisioni, accordi o pratiche concordate ovvero da qualsivoglia tipo di attività anche illecita posta in essere da soggetti pubblici o privati. Al medesimo scopo nonché al fine di tutelare il miglior utilizzo delle risorse pubbliche viene altresì perseguita ogni attività illecita finalizzata alla corruzione e comunque alla violazione delle norme e dei principi che devono informare il corretto andamento della pubblica

amministrazione, anche per evitare che gli animali ed i gatti in particolare debbano subire danni generati dalle condotte corruttive. L'associazione si cura della gestione dei beni confiscati alla mafia e ad altre organizzazioni criminali.

4.3.a L'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, in qualsivoglia sede, nazionale e/o internazionale, civile, penale, amministrativa e tributaria, i diritti e gli interessi degli animali, prestando particolare attenzione ai felini; tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

4.b. essa ha come oggetto sociale che la contraddistingue l'attività di supporto in favore delle colonie feline e degli animali in genere in particolare identificabili nella gestione alimentare, assistenziale e sanitaria delle colonie presenti sui territori comunali in collaborazione con le Asp territoriali e gli enti comunali nonché la gestione di rifugi pubblici e privati per gatti.

4.c. L'associazione persegue inoltre lo scopo primario di promuovere e favorire la diffusione e la pratica delle adozioni di cani, gatti randagi e animali in genere e di ideare progetti che abbiano una ricaduta sul piano della lotta al randagismo con la collaborazione d'Amministrazioni pubbliche che decidano di perseguire le stesse finalità.

4.d. L'associazione ha inoltre lo scopo di promuovere come attività direttamente connesse ai propri fini primari la diffusione della cultura animalista nella società incentivando promuovendo anche corsi di formazione specifici sul tema del randagismo e della tutela e benessere animale rivolti ai cittadini e al personale delle pubbliche amministrazioni nonché attività culturali, teatrali, cinematografiche e ricreative e improntate al tema dell'animalismo e finalizzate espressamente alla raccolta fondi per soddisfare lo scopo di supporto alimentare assistenziale e di promozione nei confronti degli animali. Le predette attività pertanto avranno sempre carattere esclusivamente accessorio e marginale rispetto agli scopi istituzionali al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.e) l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali.

Art. 4 Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo

prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

I. Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni;

II. Promuove il perfezionamento della normativa attinente ai settori rientranti nel proprio ambito di attività.

III. Organizza il monitoraggio delle campagne pubblicitarie contro la diffusione di pubblicità lesive dei diritti e del benessere animale, per il diritto a ricevere un'informazione adeguata e tutela gli animali, ed in particolare i felini, dalla diffusione mediatica di immagini, messaggi e contenuti nocivi, realizza attività editoriali anche divulgative ed attività culturali;

IV. Promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. ed i privati e che possano anche ledere i diritti, gli interessi ed il benessere degli animali tutti;

V. Procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati ivi compresi a titolo esemplificativo quelli afferenti a condotte lesive che ledono interessi degli animali, in particolare dei felini e dell'ambiente. L'Associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile ovvero interventi ad adiuvandum e ad opponendum in sede civile, gli animali e l'ambiente da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche: la salute; l'ambiente; gli animali tutti; i beni paesaggistici; il buon andamento servizi pubblici; il buon andamento della Pubblica Amministrazione; l'incolumità pubblica; la fede pubblica.

VI. Organizza e promuove iniziative di informazione e di tutela degli animali e dell'ambiente per i soci e per i cittadini tendenti alla sensibilizzazione ed educazione ambientale, alimentare e sanitaria, anche attraverso convegni, congressi, workshop, seminari, mostre, etc.

VII. Svolge attività formative di vario livello (stage, tirocini, alta formazione, master, etc.) per i cittadini, utenti in genere, studenti di ogni ordine e grado, gruppi sociali e professionali.

VIII. Instaura per la migliore realizzazione del fine esclusivo di tutela degli animali e dell'ambiente e garantire loro una migliore qualità della vita in un ambiente salubre e inseriti in un habitat idoneo, mediante protocolli, accordi e convenzioni, rapporti di collaborazione e/o consulenza con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, in materia di iniziative finalizzate alla tu-

tela e al recupero degli animali e della qualità ambientale, nonché del patrimonio naturalistico e paesaggistico.

IX. promuove azioni tra gruppi di cittadini, associazioni ed enti pubblici e privati finalizzate alla tutela e alla fruizione sostenibile del patrimonio Regionale e/o naturalistico.

X. Contribuisce alla formazione della "rete ecologica" promuovendo e organizzando percorsi naturalistici ed ecoturistici finalizzati alla valorizzazione e alla fruizione degli ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturali e culturali coniugandola tutela dei livelli di biodiversità esistenti e la qualità dell'ambiente nel suo complesso con lo sviluppo sostenibile del territorio.

XI. Attuazioni finalizzate al reperimento di risorse umane e finanziarie da destinare specificatamente a tutte le finalità sopra elencate.

XII. L'Associazione, inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi degli animali, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie; interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi; innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale. Tale finalità è perseguita anche attraverso i seguenti obiettivi:

a) il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità degli animali, in quanto essere sensienti ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura dei singoli animali;

b) iniziative a tutela, anche giudiziaria, degli animali;

c) cooperare per la migliore tutela degli animali con soggetti ed enti anche collettivi privati e pubblici che siano strumentali al raggiungimento dei fini statutari;

d) attivarsi in proprio, o partecipare e sostenere associazioni senza fini di lucro, con l'obiettivo di accrescere la rappresentanza degli animalisti dentro e fuori le istituzioni in Italia, in Europa e nel mondo;

e) Promuove iniziative per valutare le misure più efficaci, anche di prevenzione, per tutelare gli animali al fine di contrastare la diffusione di atteggiamenti zoofobici e per tutte le altre situazioni di vessazione ai danni degli animali, ed in particolare dei felini.

XIII. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle stret-

tamente connesse o accessorie a quelle statutarie purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento, ivi comprese tutte le attività in sede nazionale e locale di volontariato svolte dalle organizzazioni del terzo settore in quanto integrative delle stesse. L'Associazione, anche al fine di rendere effettivi i diritti di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto, in caso di carenza di adeguate fonti di reddito, può agire o resistere in giudizio solamente in presenza dei requisiti di esenzione previsti dal D.P.R. n. 115/2002 e successivi ovvero degli esoneri previsti dalla legge e/o di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.5 Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati
- c) contributi dello Stato, di enti locali territoriali (regioni, province, comuni) e di altre istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) campagne di sensibilizzazione e pubblicitarie aventi ad oggetto gli scopi sociali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 del mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 6 Membri dell'Associazione

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ne condividano gli i-

deali ispiratori.

Art. 7 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Il comitato direttivo può accogliere l'adesione di soci sostenitori e nominare soci benemeriti e onorari persone fisiche e giuridiche che hanno particolarmente contribuito e sostenuto l'attività dell'associazione. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'interessato può chiedere entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto che si pronunci l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - per recesso;
 - per mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- 2) i soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Norme sul volontariato

Art. 9 Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 10 Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 11 Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Vicepresidente;
- e) i Coordinatori regionali
- f) le Sedi locali

g) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

h) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina i componenti il Comitato direttivo;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;

f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

g) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

h) elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

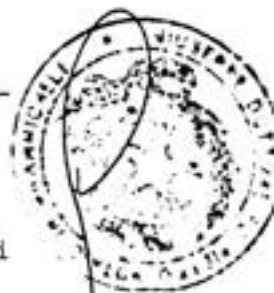
l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Comitato Direttivo o da altro organo sociale.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal segretario. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

6) L'Assemblea in via ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima,



l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 13 Il Comitato direttivo

1) Il comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 5 nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4) La delega di funzione di Tesoriere può essere attribuita in sede di nomina del comitato direttivo ad una delle tre cariche suddette.

5) Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure ne-

cessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

6) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal segretario o in assenza di questi dal membro più anziano.

7) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 14 Il Presidente

a) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

b) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi in sede contrattuale ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

c) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 15 Il tesoriere

a) Il tesoriere ha il potere di firma congiuntamente e disgiuntamente al presidente circa i prelievi da conto corrente intestato all'associazione; gestisce e resoconta al comitato direttivo e all'assemblea dei soci ove richiesto circa l'impiego delle risorse detenute e gestite dall'associazione.

Art. 16 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.



6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.17 Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 19 Rappresentanza processuale

Il Presidente, i vicepresidenti, unitamente e disgiuntamente, hanno la rappresentanza processuale dell'Associazione e possono decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Direttivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse alla attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessita di procura sostanziale dell'associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'associazione con la dicitura "per" seguita dall'indicazione di uno degli organi statutari.

Art. 20 Sedi Locali

L'associazione opera localmente tramite le Sedi Provinciali, le sedi comunali e le sedi Regionali.

Organi della Sede Regionale sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Responsabile della Sede Regionale;
- il Comitato Direttivo della Sede Regionale.

Il Responsabile della sede è un socio che, su nomina del Comitato Direttivo Nazionale, assume compiti di coordinamento di un gruppo di volontari locali di cui diventa responsabile nei confronti dell'Associazione. L'ambito Regionale di competenza viene definito al momento della nomina e può essere a livello comunale, intercomunale o provinciale.

I Coordinatori Regionali sono nominati, su proposta della maggioranza delle Sedi Locali, dal Comitato Direttivo Nazionale che ne definisce compiti e strumenti a disposizione con successivo Regolamento. Il Comitato Direttivo nazionale mantiene facoltà di revoca dei Coordinatori stessi, sentito il parere delle Sedi Regionali e Provinciale competenti per territorio.

Le attività delle Sedi locali sono autonome nel rispetto dello Statuto e dell'indirizzo generale stabilito dal Congresso nazionale e dal Comitato Direttivo Nazionale. Sono dotate di autonomia amministrativa, nell'ambito della propria rendicon-



tazione economica che deve confluire periodicamente nella contabilità dell'Associazione.

Possono sottoscrivere atti e convenzioni nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento delle Sedi Regionali previo parere favorevole e vincolante del Comitato Direttivo nazionale. Il potere di firma spetta al Responsabile eletto dal Comitato Direttivo della Sede Regionale tra gli stessi membri. Il funzionamento delle Sedi ed i rapporti con gli Organi nazionali, sono disciplinati dal Regolamento delle Sedi Regionali, provinciali o comunali. Il Comitato Direttivo della Sede, è composto di tre o cinque membri, viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Il Responsabile della sede Regionale viene eletto all'interno del Comitato Direttivo della Sede Regionale e dura in carica tre anni. Il Comitato Direttivo della Sede Regionale, in occasione dell'assemblea annuale dei soci, illustra il Rendiconto Economico Consuntivo delle entrate e delle uscite registrate e il Resoconto delle attività svolte.

Il Comitato Direttivo della Sede Regionale:

- elegge tra i propri membri il Responsabile della sede Regionale;
- sviluppa a livello locale le campagne e le attività nazionali;
- attua iniziative animaliste su problemi e tematiche locali;
- ha la responsabilità dei rapporti con le istituzioni locali;
- promuove e sviluppa la presenza e le attività dei volontari.

Il Responsabile della sede Regionale:

- è responsabile della conduzione della sede Regionale e la rappresenta;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo della sede Regionale, organizza l'attività della sede Regionale, rappresenta la sede nelle relazioni esterne sul territorio, svolge tutti i compiti a lui delegati dal Comitato Direttivo. È responsabile dei rapporti con le strutture nazionali dell'associazione. Il funzionamento delle Sedi Locali ed i rapporti con gli Organi nazionali, sono disciplinati dal Regolamento delle Sedi Locali.

Art. 21 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, fatte salve le norme vigenti in materia di ETS/ODV e, fino all'operatività del Registro Unico nazionale Terzo settore, le norme vigenti in materia di O.N.L.U.S.

Art. 22 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) entrate derivanti da risarcimenti danni patrimoniali e non patrimoniali sia giudiziali che stragiudiziali.
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.24 Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 25 Norma finale

a) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 26 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso e successive modifiche e integrazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 27 Entrata in vigore

Le modifiche approvate dall'assemblea dei soci entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art.104 comma 2 del D.Lgs 117/17 e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro.

F.to: Russo Venera Silvana Maria; Claudia Lodato; Caldaia Chiara; Vanessa Vinci; Valeria Grasso;

GIUSEPPE DOTTOR NOTAIO

- Presidente: RUSSO Venera Silvana Maria;
- Vice Presidente: GRASSO Valeria;
- Consiglieri e Segretarie Organizzative: LODATO Claudia e CALDAIA Chiara;
- Tesoriera: VINCI Vanessa.

Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica.

ARTICOLO 16. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti.

ARTICOLO 17. Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Spese come per legge.

Richiesto ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio su due fogli per sei pagine fin qui e da me letto, unitamente a quanto allegato, alle comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti zero.

F.to: Russo Venera Silvana Maria; Claudia Lodato; Caldaia Chiara; Vanessa Vinci; Valeria Grasso;

GIUSEPPE DOTTORE NOTAIO

E' copia conforme all'originale, Grammichele corso Roma n° 63, lì ventisette agosto duemiladiciannove.

Giuseppe

